

## **IV - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE**

### **SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre, alle ore 15,30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Catania, si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, convocato con inviti trasmessi via pec prott. nn. 27966/U, 27967/U del 9 ottobre 2018 e successiva nota di differimento orario ed integrazioni o.d.g. prott. nn. 28377/U e 28378/U del 15 ottobre 2018, prott. nn. 28783/U e 28784/U del 19 ottobre 2018, prott. n. 28881/U e 28882/U del 22 ottobre 2018 e successiva nota di differimento della seduta prott. nn. 29179/U e 29180/U del 25 ottobre 2018, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

Presiede la riunione il Dott. Pietro Agen, Presidente della Camera.

Assolve le funzioni di Segretario il Dott. Alfio Pagliaro, Segretario Generale.

Il Presidente, procede all'appello nominale dei Consiglieri che hanno firmato il foglio di presenza dal quale risultano presenti: n. 21 Consiglieri e comunica che sono assenti giustificati i Consiglieri: Arturo Linguanti, Arturo Schinà, Francesco Tanasi, Luciano Ventura e Virginia Zaccaria.

#### **PRESENTI:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>1. Agen Pietro</b> | PRESIDENTE |
|-----------------------|------------|

#### **CONSIGLIERI:**

#### **SETTORE RAPPRESENTATO:**

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>2. Blatti Domenico</b>           | ALTRI SETTORI          |
| <b>3. Brancati Giovanni</b>         | ARTIGIANATO            |
| <b>4. Bulla Giuseppe</b>            | TRASPORTI E SPEDIZIONI |
| <b>5. Di Bennardo Rosario</b>       | TURISMO                |
| <b>6. Ferreri Francesco</b>         | AGRICOLTURA            |
| <b>7. Fiore Maria</b>               | COMMERCIO              |
| <b>8. Galimberti Riccardo</b>       | COMMERCIO              |
| <b>9. Gambuzza Sandro</b>           | AGRICOLTURA            |
| <b>10. Giannone Giuseppe</b>        | SERVIZI ALLE IMPRESE   |
| <b>11. Guastella Salvatore</b>      | COMMERCIO              |
| <b>12. Guzzardi Filippo</b>         | INDUSTRIA              |
| <b>13. Lentini Paolo</b>            | SERVIZI ALLE IMPRESE   |
| <b>14. Marchese Michele</b>         | ARTIGIANATO            |
| <b>15. Milazzo Andrea</b>           | ARTIGIANATO            |
| <b>16. Politino Salvatore A. C.</b> | COMMERCIO              |
| <b>17. Privitera Vincenza Agata</b> | COMMERCIO              |
| <b>18. Romano Liberante Sandro</b>  | COMMERCIO              |

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>19. Scaccia Fabio Massimiliano</b> | INDUSTRIA             |
| <b>20. Torrisi Domenico</b>           | TURISMO               |
| <b>21. Truglio Sebastiano</b>         | LIBERI PROFESSIONISTI |

**ASSENTI: Giosuè Catania, Antonino Giampiccolo, Arturo Linguanti, Ivanhoe Lo Bello, Giovanni Pappalardo, Arturo Schininà, Francesco Tanasi, Luciano Ventura e Virginia Zaccaria.**

**ASSENTE il Collegio dei Revisori dei conti**

Il Presidente, essendo presente il quorum della maggioranza dei componenti in carica, dichiara aperta e valida la seduta.

**O M I S S I S**

**Si insedia il Consigliere Antonio Barone**

**O M I S S I S**

**Entrano i Consiglieri Antonino Giampiccolo e Giovanni Pappalardo**

**O M I S S I S**

**Entra il Consigliere Giosuè Catania**

**O M I S S I S**

**Deliberazione n. 10 dell'8 novembre 2018**

**Oggetto: Diritto Annuale 2015 – Regime sanzionatorio ex regolamento camerale.  
Deliberazione n. 56/2018 – Recupero coattivo – Determinazioni in merito.**

**CONSIGLIO CAMERALE**

**DELIBERAZIONE N. 10**

**DELL'8 NOVEMBRE 2018**

**OGGETTO: Diritto Annuale 2015 – Regime sanzionatorio ex regolamento camerale.  
Deliberazione n. 56/2018 – Recupero coattivo – Determinazioni in merito.**

Riferisce il Segretario Generale che nell'ambito delle iniziative volte alla omogeneizzazione delle procedure è stata evidenziata una discrepanza nell'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento n. 54 del 27 gennaio 2005, come evidenziato nella relazione dell'ufficio Ragioneria che qui di seguito si riporta:

“Visto l’art. 34 del Decreto legge 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51, il quale introduce il diritto annuale che le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono annualmente versare alle rispettive Camere di Commercio;

Visto il comma 8 dell’art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modificazioni, il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 dello stesso articolo, sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 11.5.2001, n. 359, contenente il regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale, con il quale vengono fissati, tra l’altro, i presupposti, i requisiti e i soggetti obbligati al pagamento del tributo, nonché le modalità e i termini di versamento;

Visto il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 27.1.2005, n. 54, contenente il regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale, con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997 al tributo camerale;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/c del 20.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 56 del 6.6.2018, con la quale è stato approvato il regolamento relativo ai criteri per la determinazione delle sanzioni da applicare al diritto annuale;

Visti i precedenti provvedimenti per l’emissione dei ruoli per la riscossione del diritto annuale fino all’annualità 2014 da parte delle Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, il cui ruolo, al fine di un allineamento temporale delle Camere di Catania e di Ragusa a quella di Siracusa (emissione 10 agosto 2016), è stato emesso con scadenza 10 dicembre 2016;

Preso atto che dal 4 settembre 2017, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, le tre preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, sono state accorpate in un unico ente denominato “Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”;

Preso atto che il nuovo Ente, sulla base del citato decreto ministeriale, dalla data di accorpamento è subentrato nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali delle citate tre Camere;

Preso atto che occorre procedere alla emissione dei ruoli per gli anni successivi al 2014;

Tenuto conto che negli anni precedenti, fino alla emissione del ruolo per il diritto annuale anno 2014, ciascuna delle tre Camere preesistenti, pur in presenza di uguale regolamento, ha applicato, nella predisposizione dei ruoli, criteri differenti di determinazione della sanzione, con particolare riferimento ai criteri di incremento della sanzione base;

Rilevato che tali criteri sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, come richiamato dal comma 3 dell'art. 4 del citato D. M. n. 54/2005 e riportato nei regolamenti camerali agli articoli 7, 8, e 10, concernenti l'incremento della sanzione per la gravità della violazione, incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni ed incremento della sanzione per recidiva, nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 12 del D. Lgs n. 472/1997, come richiamati dal comma 2 dell'art. 5 del D. M. n. 54/2005 e riportati nei regolamenti camerali all'art. 11, concernente le violazioni continuate;

Preso atto che il Regolamento camerale sulle sanzioni prevede all'art. 6 che nel caso di tardivo versamento si applica una sanzione base del 10% sull'importo non versato e nei casi di omesso versamento o effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni si applica la sanzione base del 30% sul diritto dovuto;

Visto che il citato Regolamento, sulla scorta del D. M. n. 54/2005 prevede, inoltre, le sanzioni di cui agli artt. 7, 8, 10 e 11, che inaspriscono la misura della sanzione applicata sulla base della gravità della stessa commisurata al danno subito dalla Camera di Commercio sulla base della personalità del trasgressore, sulla recidiva e sulla continuità della violazione; tali misure sanzionatorie sono state applicate diversamente dalle tre Camere di Commercio secondo la tabella sotto riportata:

Articoli	Maggiorazione %	Applicazione		
		Catania	Ragusa	Siracusa
Art. 6 *	dal 10% al 30%	SI	SI	SI
Art. 7 **	Dal 5% al 50%	NO	SI	SI
Art. 8***	dal 5% al 15%	NO	NO	SI
Art. 10****	dal 7% al 50%	NO	SI	SI
Art. 11*****	dal 50% al 300%	NO	SI	SI

\* Art. 6 - Sanzione base

\*\* Art. 7 – incremento della sanzione base dal 5% al 50% in funzione della gravità della sanzione secondo la tabella di cui al Regolamento

\*\*\* Art. 8 – Incremento della sanzione base per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni commesse nell'ultimo quinquennio

\*\*\*\* Art. 10 – Incremento della sanzione base per recidiva in caso di violazioni della stessa indole nel triennio precedente

\*\*\*\*\* Art. 11 – Violazioni continuate, la sanzione base può essere incrementata per violazioni commesse in annualità differenti, tenendo conto che la stessa non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni

Preso atto, in tal senso, che in passato e fino all'annualità 2014 la ex Camera di Catania ha escluso l'applicazione degli articoli 7, 8, 10 e 11 del regolamento, limitandosi al calcolo della sanzione base, rispettivamente del 10% per tardivo versamento e del 30% per omesso versamento, la ex Camera di Ragusa ha escluso soltanto l'applicazione dell'incremento di cui all'art. 8 del regolamento, prevedendo tutte le altre disposizioni sopra riportate, mentre la ex Camera di Siracusa ha applicato tutti gli articoli del regolamento come sopra evidenziati. Considerato che uno degli obiettivi per l'anno 2018 è riferito alla omogeneizzazione delle procedure e dei servizi, è necessario uniformare la misura sanzionatoria applicata".

## **IL CONSIGLIO CAMERALE**

VISTA la superiore relazione;

RITENUTO per l'emissione del ruolo esattoriale relativo alla riscossione coattiva del diritto annuale non pagato o pagato in ritardo o in misura ridotta per l'anno 2015, mediante iscrizione a ruolo, secondo il comma 1 lettera c) dell'art. 13 del regolamento approvato con deliberazione n. 56 del 6.6.2018, fissando la prima data utile compatibilmente con gli adempimenti contabili ed amministrativi, nonché con i rapporti con il nuovo ente di riscossione coattiva, si preveda l'applicazione della sanzione base per il tardivo versamento e per l'omesso versamento e la sospensione per tre anni degli incrementi della somma base di cui agli artt. 7, 8, 10 e 11;

A maggioranza,

## **DELIBERA**

1. Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, all'emissione del ruolo esattoriale relativo alla riscossione coattiva del diritto annuale non pagato o pagato in ritardo o in misura ridotta per l'anno 2015, mediante iscrizione a ruolo, secondo il comma 1 lettera c) dell'art. 13 del regolamento approvato con deliberazione n. 9 dell'8 novembre 2018, fissando la prima data utile compatibilmente con gli adempimenti contabili ed amministrativi, nonché con i rapporti con il nuovo ente di riscossione coattiva, non si applichino le maggiorazioni sanzionatorie di cui agli artt. 7, 8, 10 e 11.
2. Di sospendere per la durata di anni tre gli incrementi della somma base di cui agli articoli 7, 8, 10, e 11 del citato *Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative, tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE  
pietro Agen